

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 911

**Calendario scolastico regionale anno 2021/2022.**

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Responsabile P.O. "Sistema degli interventi per il Diritto allo studio e per la qualità dei luoghi di apprendimento", dal Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- l'art. 138, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle Regioni la determinazione annuale del calendario scolastico per le Scuole dell'Infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie;
- il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive integrazioni e modificazioni, all'art 74 comma 2 fissa al 30 giugno il termine delle attività didattiche, comprensive anche degli scrutini, degli esami e quelle di aggiornamento;
- il D.M. 26 giugno 2000, n. 234 adotta il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- l'art. 117 della Costituzione Italiana, come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, indica gli ambiti e le materie in cui la potestà legislativa esclusiva e concorrente viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni;
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53, delega al Governo la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
- la Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 22, avente per oggetto: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali";
- la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in varie materie, compresa l'istruzione scolastica ed, in particolare, l'art. 25 lett. e);
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, avente per oggetto: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", riserva alle istituzioni scolastiche:
  - o gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n.297 del 1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
  - o la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
  - o il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
  - o la fissazione degli esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;
  - o vista la Legge 14 settembre 2011 n.148.

Preso atto:

del D.L. 25 maggio n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" - art. 58 (Misure urgenti per la scuola), comma 1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: (lettera

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico.

Richiamata la competenza del Ministero dell'Istruzione in merito:

- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore;
- all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualificazione professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Riconosciuto che l'autonomia scolastica ascrive agli organi collegiali della singola istituzione la facoltà, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, di deliberare l'anticipazione della data d'inizio delle lezioni per rispondere alle finalità educative e formative, oltre che alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa; atteso che il calendario scolastico si configura come uno strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali previste hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni, nonché sui servizi connesse alle attività didattiche;

Considerata la proposta della Sezione Istruzione e Università, con la quale sono stati determinati i giorni utili prevedendo un margine temporale, rispetto al minimo dei 200 giorni obbligatori per l'attività didattica, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell'offerta formativa e/o per fronteggiare concomitanze straordinarie;

Sentite in data 04.06.2021 le Organizzazioni Sindacali di categoria;

Acquisito il parere della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in data 07.06.2021 con nota prot. n. m\_pi.AOODRPU. 0015295.

**Considerato che:** il DL 73 del 25/05/2021 all'art. 58 comma 1, lettera a) prevede la possibilità che siano adottate ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, volte alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

**Si ritiene opportuno,** definire il calendario scolastico, ai sensi della lettera d) comma 1, art. 138 del D.lgs 112/1998, subordinandone l'efficacia all'eventuale adozione della suddetta ordinanza ministeriale concernente l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 e alla compatibilità con i contenuti della stessa.

**Si propone** pertanto di adottare il seguente calendario scolastico, vincolante per tutte le scuole statali e paritarie della Puglia:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • inizio attività didattica                          | 20 settembre 2021 |
| • termine attività didattica                         | 09 giugno 2022    |
| • termine attività educativa nelle scuole d'infanzia | 30 giugno 2022    |

**Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente:**

- Tutte le domeniche
- 1 novembre Festa di tutti i Santi
- 8 dicembre Immacolata Concezione
- 25 dicembre Natale

- 26 dicembre Santo Stefano
- 1° gennaio Capodanno
- 6 gennaio Epifania
- Santa Pasqua
- Lunedì dell'Angelo
- 25 aprile Festa della Liberazione
- 1 maggio Festa del lavoro
- 2 giugno Festa della Repubblica
- Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo)

**Festività riconosciute dalla Regione** con il presente atto:

- 2 novembre (ponte)
- dal 23 dicembre 2020 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie)
- dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali)

**Ricorrenza del Santo Patrono** (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

#### ***Garanzie della riservatezza***

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/1997. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, a costituirne parte integrante ed essenziale.
2. **di approvare** il seguente calendario scolastico per l'anno scolastico 2021/2022, come riportato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'efficacia all'eventuale adozione della suddetta ordinanza ministeriale concernente l'inizio delle lezioni e alla compatibilità con i contenuti della stessa.
  - 20 settembre 2021 inizio attività didattica
  - 09 giugno 2022 termine attività didattica
  - 30 giugno 2022 termine attività educativa nelle scuole d'infanzia

- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali citate in premessa, anche per:
  - 2 novembre (ponte)
  - dal 23 dicembre 2020 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie)
  - dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali)
  - Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

3. **di stabilire** che:

- Per la Scuola dell'Infanzia, nel periodo successivo al 9 giugno 2022, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
- le singole istituzioni scolastiche e formative, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti per assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni;
- Nelle scuole primarie e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 201 giorni (200 gg. se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di lezione. Nelle scuole dell'infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 219 giorni (218 gg. se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di attività).
- Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa, promuovendo al riguardo ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto. Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
- Nell'eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, dovuto a causa di forza maggiore, gli stessi non danno luogo a recupero.
- Per consentire un'efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali.

4. **di notificare**, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

*I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto*

dalla sezione istruzione e Università ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Responsabile P.O. Sistema degli interventi per il Diritto allo studio e per la qualità dei luoghi di apprendimento**

(Ignazia Sofia Zaza)

**Il Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio**

(Prof.ssa Annalisa Bellino)

**Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università**

(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.

**Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione**

Avv. Silvia Pellegrini

**L'Assessore proponente**

(Dott. Sebastiano Leo)

**LA GIUNTA**

**Udita** la relazione e la conseguente proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;  
**viste** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, a costituirne parte integrante ed essenziale.
2. **di approvare** il seguente calendario scolastico per l'anno scolastico 2021/2022, come riportato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'efficacia all'eventuale adozione della suddetta ordinanza ministeriale concernente l'inizio delle lezioni e alla compatibilità con i contenuti della stessa.

- 20 settembre 2021                    inizio attività didattica
- 09 giugno 2022                        termine attività didattica
- 30 giugno 2022                        termine attività educativa nelle scuole d'infanzia

– In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali citate in premessa, anche per:

- 2 novembre (ponte)
- dal 23 dicembre 2020 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie)

- dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali)
- Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

3. **di stabilire** che:

- Per la Scuola dell'Infanzia, nel periodo successivo al 9 giugno 2022, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
- le singole istituzioni scolastiche e formative, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti per assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni;
- Nelle scuole primarie e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 201 giorni (200 gg. se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di lezione. Nelle scuole dell'infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 219 giorni (218 gg. se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di attività).
- Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa, promuovendo al riguardo ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto. Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
- Nell'eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, dovuto a causa di forza maggiore, gli stessi non danno luogo a recupero.
- Per consentire un'efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali.

4. **di notificare**, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

**Il Segretario generale della Giunta**

GIOVANNI CAMPOBASSO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO



CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE REGIONE PUGLIA: ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

ALL.1

SETTEMBRE 2021		OTTOBRE 2021		NOVEMBRE 2021		DICEMBRE 2021		GENNAIO 2022		FEBBRAIO 2022		MARZO 2022		APRILE 2022		MAGGIO 2022		GIUGNO 2022	
1 M	1 V	1 L	1 M	1 S	1 M	1 M	1 M	1 M	1 S	1 M	1 M	1 M	1 M	1 V	1 D	1 D	1 M	1 M	1 M
2 G	2 S	2 M	2 G	2 D	2 M	2 M	2 M	2 D	2 D	2 M	2 M	2 M	2 M	2 S	2 L	2 L	2 G	2 G	2 G
3 V	3 D	3 M	3 V	3 L	3 V	3 V	3 G	3 L	3 L	3 G	3 G	3 G	3 G	3 D	3 M	3 M	3 M	3 V	3 V
4 S	4 L	4 G	4 S	4 M	4 S	4 S	4 V	4 M	4 M	4 V	4 V	4 V	4 V	4 L	4 M	4 M	4 M	4 S	4 S
5 D	5 M	5 V	5 D	5 M	5 D	5 D	5 S	5 M	5 M	5 S	5 S	5 S	5 S	5 M	5 G	5 G	5 G	5 D	5 D
6 L	6 M	6 S	6 L	6 G	6 L	6 L	6 D	6 G	6 G	6 D	6 D	6 D	6 D	6 M	6 V	6 V	6 L	6 L	6 L
7 M	7 G	7 D	7 M	7 V	7 M	7 M	7 L	7 V	7 V	7 L	7 L	7 L	7 L	7 G	7 S	7 S	7 M	7 M	7 M
8 M	8 V	8 L	8 M	8 S	8 M	8 M	8 M	8 S	8 S	8 M	8 M	8 M	8 M	8 V	8 D	8 D	8 M	8 M	8 M
9 G	9 S	9 M	9 G	9 D	9 M	9 M	9 G	9 D	9 D	9 M	9 M	9 M	9 M	9 S	9 L	9 L	9 G	9 G	9 G
10 V	10 D	10 M	10 V	10 L	10 M	10 M	10 G	10 L	10 L	10 G	10 G	10 G	10 G	10 D	10 M	10 M	10 V	10 V	10 V
11 S	11 L	11 G	11 S	11 M	11 M	11 M	11 V	11 M	11 M	11 V	11 V	11 V	11 V	11 L	11 M	11 M	11 S	11 S	11 S
12 D	12 M	12 V	12 D	12 M	12 M	12 M	12 S	12 M	12 M	12 S	12 S	12 S	12 S	12 M	12 G	12 G	12 D	12 D	12 D
13 L	13 M	13 S	13 L	13 G	13 L	13 L	13 D	13 G	13 G	13 D	13 D	13 D	13 D	13 M	13 V	13 V	13 L	13 L	13 L
14 M	14 G	14 D	14 M	14 V	14 M	14 M	14 L	14 V	14 V	14 L	14 L	14 L	14 L	14 G	14 S	14 S	14 M	14 M	14 M
15 M	15 V	15 L	15 M	15 S	15 M	15 M	15 M	15 S	15 S	15 M	15 M	15 M	15 M	15 V	15 D	15 D	15 M	15 M	15 M
16 G	16 S	16 M	16 G	16 D	16 M	16 M	16 M	16 D	16 D	16 M	16 M	16 M	16 M	16 S	16 L	16 L	16 G	16 G	16 G
17 V	17 D	17 M	17 V	17 L	17 M	17 M	17 G	17 L	17 L	17 G	17 G	17 G	17 G	17 D	17 M	17 M	17 V	17 V	17 V
18 S	18 L	18 G	18 S	18 M	18 M	18 M	18 V	18 M	18 M	18 V	18 V	18 V	18 V	18 L	18 M	18 M	18 S	18 S	18 S
19 D	19 M	19 V	19 D	19 M	19 M	19 M	19 S	19 M	19 M	19 S	19 S	19 S	19 S	19 G	19 G	19 D	19 S	19 S	19 S
20 L	20 M	20 S	20 L	20 G	20 M	20 M	20 D	20 G	20 G	20 D	20 D	20 D	20 D	20 M	20 V	20 L	20 L	20 L	20 L
21 M	21 G	21 D	21 M	21 V	21 M	21 M	21 L	21 V	21 V	21 L	21 L	21 L	21 L	21 G	21 S	21 S	21 M	21 M	21 M
22 M	22 V	22 L	22 M	22 S	22 M	22 M	22 M	22 S	22 S	22 M	22 M	22 M	22 M	22 V	22 D	22 D	22 M	22 M	22 M
23 G	23 S	23 M	23 G	23 D	23 M	23 M	23 M	23 D	23 D	23 M	23 M	23 M	23 M	23 S	23 L	23 L	23 G	23 G	23 G
24 V	24 D	24 M	24 V	24 L	24 M	24 M	24 G	24 L	24 L	24 G	24 G	24 G	24 G	24 D	24 M	24 M	24 V	24 V	24 V
25 S	25 L	25 G	25 S	25 M	25 M	25 M	25 V	25 M	25 M	25 V	25 V	25 V	25 V	25 L	25 M	25 M	25 S	25 S	25 S
26 D	26 M	26 V	26 D	26 M	26 M	26 M	26 S	26 M	26 M	26 S	26 S	26 S	26 S	26 M	26 G	26 G	26 D	26 D	26 D
27 L	27 M	27 S	27 L	27 G	27 M	27 M	27 D	27 G	27 G	27 D	27 D	27 D	27 D	27 M	27 V	27 L	27 L	27 L	27 L
28 M	28 G	28 D	28 M	28 V	28 M	28 M	28 L	28 V	28 V	28 L	28 L	28 L	28 L	28 G	28 S	28 M	28 M	28 M	28 M
29 M	29 V	29 L	29 M	29 S	29 M	29 M	29 M	29 S	29 S	29 M	29 M	29 M	29 M	29 V	29 D	29 M	29 M	29 M	29 M
30 G	30 S	30 M	30 G	30 D	30 M	30 M	30 G	30 D	30 D	30 M	30 M	30 M	30 M	30 S	30 L	30 L	30 G	30 G	30 G
31 D	31 M	31 V	31 M	31 L	31 M	31 M	31 G	31 L	31 L	31 M	31 M	31 M	31 G	31 M	31 M	31 M	31 M	31 M	31 M

10 (giorni) 26 (giorni) 24(giorni) 18 (giorni) 19 (giorni) 24(giorni) 27(giorni) 20 (giorni) 26 (giorni) 7 (giorni)

Inizio lezioni 20 settembre 2021

Fine lezioni 09 giugno 2022

Fine attività scuola infanzia 30 giugno 2022

Vacanze e festività

Domenica

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono n. 201 e 219 per la scuola dell'infanzia che si riducono rispettivamente a 200 e a 218 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno nel quale siano previste lezioni.

Il presente allegato e' composto da 1 foglio  
Il Dirigente della Sezione  
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

GIORNIMINIMI DI LEZIONE INDISPENSABILI PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO (Art. 74, comma 3 del D.Lgs. 297/1994) 200

*Maria Raffaella Lamacchia*